

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

(Convenzione n. 1045 stipulata in data 15/02/2018)

TRA

En.A.I.P. Piemonte con sede legale in Via Del Ridotto 5, 10147 Torino e sede operativa CSF Grugliasco, 10095 in provincia di TO, Via Somalia, 1/A, codice fiscale 97502540012 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona della/del Direttrice/Direttore Monica Costanzo nata/o a TORINO il 21/03/1960:

E

Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. Onlus con sede legale in TORINO (TO), Strada della Pellerina, 22/7, Codice Fiscale/P. IVA 02165980018 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" nella persona della/del Rappresentante GALASSI Roberto nata/o TORINO (TO) il 20/02/1965.

PREMESSO

che, in applicazione di quanto definito dalla Legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e dall'art. 40 comma 3 della Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" i soggetti ivi richiamati possono promuovere tirocini curriculari in impresa al fine di realizzare momenti di alternanza tra teoria e pratica nell'ambito dei percorsi formativi

che En.A.I.P. Piemonte, dal 2010, dispone della certificazione del sistema di gestione dei processi in ottica di genere quale impegno assunto contro ogni forma di discriminazione

CONSIDERATO

- l'art. 18, comma 1, lettera a), della L.24 giugno 1997, n.196 e s.m.i.
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i.
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011 n.148
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24 del 12 settembre 2011, in particolare il §. "Finalità e limiti dell'intervento" (a proposito della nozione di tirocinio curriculare)
- la sentenza della Corte Costituzionale n.287 del 19 dicembre 2012
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" (atto Rep. n. 1/CSR del 24/01/2013), in particolare il §. b) sub punto a), escludente dalla disciplina ordinaria i tirocini curriculari
- le F.a.q. nn. 19-20-21-22-23-24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferite ai tirocini formativi e di orientamento (in particolare, di tipo curriculare)
- la D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, All. 1-A, §. 1 nella parte in cui si sottraggono alla deliberazione in parola i tirocini curriculari (lett. a)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta di En.A.I.P. Piemonte.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non impegna il soggetto ospitante all'assunzione della/del tirocinante. Come tale, è escluso dall'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto promosso dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzato alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Il tirocinio curriculare non è soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, in particolare per ciò che concerne gli obblighi di cui al §. 7 dell'Allegato 1-A della citata D.G.R..

